



Statuto di Epulae

- Accademia internazionale per la formazione e la promozione della cultura enogastronomica e dell'analisi sensoriale degli alimenti -

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita in data 20 ottobre 2006 l'associazione culturale denominata: Epulae - Accademia internazionale per la formazione e la promozione della cultura enogastronomica e dell'analisi sensoriale degli alimenti, altrimenti indicata con la sola abbreviazione Epulae.

L'associazione è indipendente dai partiti politici e dagli organismi sindacali, è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri, che ne facciano richiesta e ne condividano gli scopi.

Per quanto non previsto dal presente statuto l'associazione sarà regolata dalle disposizioni del Codice Civile nonché dalle normative vigenti in materia.

ART. 2 - DURATA

La durata dell'associazione è stabilita al 31 dicembre 2056 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci dell'Accademia.

ART. 3 - SEDE

L'Accademia ha sede legale in Roma, in via Nicolò Piccinni n. 31 presso lo studio del commercialista rag. Federico Natalucci.

Con determinazione del Consiglio dell'Accademia potrà trasferirsi la sede nell'ambito della stessa provincia o in altra regione, nonché istituire e/o sopprimere eventuali sedi secondarie e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero.

ART. 4 - SCOPI ASSOCIATIVI

L'Accademia non ha finalità di lucro. Il suo scopo principale è quello di elevare, diffondere, promuovere e valorizzare la cultura alimentare, enologica e gastronomica, anche attraverso attività di promozione sociale, attività di formazione ed editoriali.

L'Accademia favorisce la promozione dei prodotti enogastronomici ed il loro contesto sociale, storico e culturale; persegue lo sviluppo dell'analisi sensoriale degli alimenti e delle bevande ed è volta a diffondere la cultura alimentare e gastronomica in tutti i suoi vari aspetti.

L'associazione si propone, altresì, il fine di promuovere il piacere del cibo e della convivialità, nonché di svolgere attiva azione propositiva e promozionale di legislazione e regolamentazione allo scopo di difendere, tutelare e valorizzare le produzioni agroalimentari.

Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate l'Accademia potrà: collaborare con altre associazioni; enti pubblici e privati; stipulare contratti di locazione e/o di acquisto; gestire immobili; partecipare in società, consorzi, associazioni, nelle forme e limiti consentiti; ed effettuare tutte le operazioni bancarie con gli istituti di credito.

Per il raggiungimento degli scopi associativi l'associazione svolge tutte le attività culturali, didattiche, editoriali, organizzative atte a divulgare la conoscenza del patrimonio enogastronomico, sia in Italia che all'estero, mediante:

- a) la promozione della cultura enogastronomica e dell'analisi sensoriale degli alimenti e delle bevande;
- b) l'organizzazione della formazione e della specializzazione di sommeliers, enogastronomi, chefs, esperti degustatori, wine consultants, wine and food consultants, food and beverage consultants, esperti in analisi sensoriale degli alimenti e delle bevande; nonché relatori, formatori ed insegnanti in materie enogastronomiche;
- c) la promozione di manifestazioni, eventi, corsi, viaggi-studio, viaggi itineranti a scopo culturale con particolare riguardo alla materia enologica e gastronomica e di analisi sensoriale degli alimenti;
- d) la collaborazione con i produttori, gli operatori, le associazioni, le scuole e le istituzioni universitarie, gli enti pubblici e privati e la stampa specializzata di settore;
- e) la tutela e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari: dalle fasi di produzione e di conservazione, alle successive trasformazioni artigianali ed industriali, sino alla commercializzazione del prodotto;
- f) la promozione e/o la collaborazione ad indagini, sondaggi, ricerche e studi in materia enogastronomica;
- g) la promozione di tutte le iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi associativi, sia in forma diretta che in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati;
- h) l'organizzazione, la promozione e la partecipazione a convegni, manifestazioni, mostre, incontri ed iniziative, sia nazionali che internazionali, che abbiano come oggetto la diffusione e la valorizzazione dei prodotti e della cultura enogastronomia.

ART. 5 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

L'Accademia trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività previste dagli scopi associativi da:

- 1a) quote e contributi degli associati;
- 2b) eredità, donazioni e legati;
- 3c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e/o di istituzioni pubblici, anche
- 4 finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 5d) contributi di organismi locali, nazionali, comunitari ed internazionali;
- 6e) eventuali entrate derivanti da prestazione di servizi inerenti le finalità dello statuto;
- f) eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci annualmente approvati.

Il patrimonio dell'Accademia deve essere destinato unicamente al perseguimento degli scopi associativi ed è esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili e proventi tra i soci.

ART. 6 - SOCI

Possono essere iscritti all'Accademia tutti coloro i quali ne condividano gli scopi, siano essi persone fisiche o giuridiche, associazioni e/o enti.

Gli associati si suddividono in soci *effettivi* e soci *onorari*.

- 1) I soci *effettivi* si distinguono in soci *accademici* e soci *sostenitori*
 - 1 a) I soci *accademici* sono ravvisabili, oltre che nei soci fondatori, in tutti gli associati che riconoscendo le finalità dell'Accademia, partecipano attivamente alle attività sociali, ovvero coloro i quali hanno frequentato, o frequentano, i corsi di formazione in tema enogastronomico e/o di analisi sensoriale e possono fregiarsi delle qualifiche secondo il livello di formazione raggiunto.
 - 2 b) I soci *sostenitori* sono le persone e/o gli enti che riconoscendo nelle finalità dell'Accademia un motivo di promozione sociale, culturale ed educativo corrispondono quote annuali.
- 3 2) I soci *onorari* sono nominati dal Consiglio dell'Accademia fra coloro che, per capacità ed esperienza, hanno operato con successo nel campo enogastronomico e/o vitivinicolo o si sono resi

meritevoli per opere in favore dell'Accademia. Ad essi è attribuito il titolo "ad honorem" tra quelli previsti dall'Accademia; sono esonerati dal pagamento della quota associativa e/o di iscrizione.

I soci **effettivi** (fondatori/accademici/sostenitori) sono tenuti al pagamento della quota sociale, e dell'eventuale quota di iscrizione, secondo quanto stabilito, annualmente, dal Consiglio dell'Accademia.

La quota associativa ha validità dell'anno solare e va versata dal socio entro il 31 gennaio.

Tutti i soci, effettivi ed onorari, sono ammessi a partecipare alle assemblee ed hanno uguale diritto di voto.

I soci fondatori e tutti i soci accademici possono candidarsi per le cariche associative dopo un triennio consecutivo di iscrizione all'Accademia.

Per diventare soci occorre presentare domanda di ammissione, che si intende in ogni caso confermata qualora il Consiglio dell'Accademia non la respinga, a scrutinio segreto, entro novanta giorni dalla sua presentazione.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul suo patrimonio né possono richiedere le quote ed i contributi versati.

La quota associativa non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è trasferibile a qualsiasi titolo.

Il socio che aderisce all'Accademia è automaticamente socio della delegazione territoriale dove risiede; l'espulsione dall'accademia comporta automaticamente l'espulsione dalla delegazione di appartenenza.

Non è consentito ai soci svolgere attività in contrasto con le finalità dell'Accademia e l'utilizzo del logo dell'Accademia dovrà essere sempre autorizzato dall'organo locale competente.

ART. 7 - ORGANI DELL'ACCADEMIA

Sono organi dell'Accademia internazionale Epulae:

- 1- l'Assemblea dei soci;
- 2- il Consiglio dell'Accademia;
- 3- il Presidente;
- 4- il Comitato dei Garanti.

Le decisioni degli organi statutari dell'Accademia sono valide unicamente se formalizzate con delibere da trascriversi sugli appositi registri dell'Assemblea dei soci dell'Accademia, del Consiglio dell'Accademia e del Comitato dei Garanti ed obbligano tutti i soci.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ACCADEMIA

L'Assemblea dei soci dell'Accademia, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni obbligano anche i soci non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio dell'Accademia mediante avviso affisso nella sede legale dell'associazione, a mezzo posta elettronica con conferma di avvenuto ricevimento e con pubblicazione di avviso sul sito web dell'associazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve prevedere: il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare, nonché la data e l'ora prevista per l'adunanza in seconda convocazione da svolgersi comunque nella medesima giornata.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano, essa delibera in merito a:

- 1a) approvazione del bilancio consuntivo dell'Accademia;
- 2b) elezione degli organi statutari;

3c) ratifica del risultato delle operazioni elettorali per l'elezione dei membri del Consiglio dell'Accademia e dei componenti del Comitato dei garanti qualora effettuate dai soci presso le singole delegazioni.

L'Assemblea ordinaria si costituisce regolarmente in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. L'Assemblea, in prima o in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza semplice degli intervenuti.

Possono intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto ad un voto ed a farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere comunque più di nove deleghe, ciascuna corredata da relativa fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

L'Assemblea dei soci elegge un presidente ed un segretario dell'Assemblea; il suddetto presidente provvederà a verificare la regolarità di costituzione dell'assemblea stessa.

Il presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea medesima e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe, del diritto degli intervenuti a partecipare, per far constatare la validità delle deliberazioni, per dirigere e regolare la discussione.

L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata, con le medesime modalità di quella ordinaria, ogniqualevolta se ne ravvisi la necessità, nonché per la modifica dello statuto e per la deliberazione dello scioglimento dell'associazione.

Per modificare lo statuto dell'Accademia occorrono:

- in prima convocazione la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati;
- in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Accademia e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

ART. 9 - CONSIGLIO DELL'ACCADEMIA

L'Accademia è amministrata dal Consiglio dell'Accademia composto da undici membri eletti tra i soci accademici, iscritti all'Accademia da almeno un triennio consecutivo, che presentino la propria candidatura.

I consiglieri durano in carica quattro anni, rinnovabili, e comunque fino all'assemblea che approva il bilancio relativo al quarto esercizio chiuso dopo la loro elezione.

Qualora, nel corso del quadriennio, vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli cooptando quelli che, nell'ordine, hanno ottenuto più voti nelle relative elezioni; i consiglieri così cooptati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nella sua prima riunione il Consiglio elegge a scrutinio segreto fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario/Tesoriere.

Il Consiglio dell'Accademia è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per la gestione dell'associazione e per favorire e promuovere le finalità statutarie, con l'esclusione dei poteri riservati all'Assemblea per previsione di legge o di statuto.

Sono riservate alla competenza del Consiglio dell'Accademia tutte le decisioni concernenti:

- a) l'ammissione, l'esclusione ed il recesso degli associati;
- b) la predisposizione del programma di attività dell'Accademia;
- c) la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo;
- d) la determinazione della misura delle quote associative;
- e) il reperimento dei fondi necessari per il finanziamento delle iniziative dell'associazione;
- f) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'organizzazione dell'Accademia;

- g) l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- h) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili sotto l'osservanza delle norme di legge;
- i) le politiche relative all'organizzazione periferica;
- j) l'istituzione delle delegazioni periferiche dell'Accademia;
- k) le proposte di modifica dello statuto;
- l) la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione;
- m) la stesura del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- n) l'individuazione dei soggetti e la determinazione dei rimborsi spese a loro spettanti;
- o) l'assolvimento di tutti gli altri compiti previsti dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio dell'Accademia è convocato dal Presidente, o a seguito di delega scritta dal Vicepresidente, presso la sede dell'associazione, o altrove ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne abbia ricevuto domanda motivata da un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

La convocazione è fatta con avviso scritto inviato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per posta elettronica e/o SMS.

Le riunioni del Consiglio dell'Accademia sono presiedute dal Presidente dell'Accademia, in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente e, in mancanza anche di questi, dal consigliere anagraficamente più anziano.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in forma di videoconferenza, o con altro mezzo tecnico equipollente, a condizione che, nel luogo dove la riunione è convocata, siano presenti almeno il Presidente o il Vicepresidente ed il segretario. Tutti i partecipanti debbono poter essere identificati, e ciascuno di essi, durante lo svolgimento della riunione, deve poter intervenire in ogni momento, ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti ha prevalenza il voto di chi presiede la riunione.

Il Segretario/Tesoriere oltre ai rapporti con il Presidente, assicura la regolare tenuta dei verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio dell'Accademia, riportanti le delibere adottate dai suddetti organi sociali, e del Libro dei soci.

Il Segretario, coadiuvato da un'apposita Commissione di lavoro, assicura la gestione amministrativa, organizzativa e di tesoreria dell'Accademia secondo le disposizioni impartite dal Consiglio dell'Accademia; ha il compito di assicurare la regolare tenuta delle scritture contabili e fiscali.

Nessuna spesa può essere sostenuta se non deliberata preventivamente.

ART. 10 - IL PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Accademia di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio dell'Accademia. Convoca le Assemblee dei soci dell'Accademia e le riunioni del Consiglio dell'Accademia. Svolge, con ampi poteri di firma, le mansioni a lui demandate dallo statuto, dal regolamento e dal Consiglio dell'Accademia. Ha potestà di demandare tutte o alcune delle sue funzioni al Vicepresidente o ad altro Consigliere delegato.

In caso di assenza od impedimento del Presidente lo stesso viene sostituito, mediante delega, dal Vicepresidente.

Il Presidente ha la funzione di diffondere l'attività dell'Accademia e di favorirne la diffusione nonché di promuovere le finalità statutarie sia in Italia che all'estero. Il Presidente sottoscrive i contratti per conto dell'associazione, previa deliberazione del Consiglio dell'Accademia, cura l'unità di indirizzo dell'attività associativa. Il Presidente provvede alla firma dei mandati di pagamento in base

alle delibere del Consiglio dell'Accademia, qualsiasi spesa effettuata o non autorizzata preventivamente non verrà rimborsata.

ART. 11 - COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato dei garanti è organo dell'Accademia ed è competente a risolvere le eventuali divergenze e le controversie di qualsiasi natura nonché quelle indicate all'articolo 16.

Il Comitato dei garanti è costituito da cinque membri: tre, esperti preferibilmente in materie giuridiche, di cui uno con funzioni di presidente, e due tecnici.

I membri del Comitato sono eletti, e rieleggibili, ogni quattro anni dall'Assemblea dei soci dell'Accademia in occasione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali e secondo le stesse modalità.

I membri del Comitato dei garanti possono essere scelti ed eletti anche tra i non soci dell'Accademia.

ART. 12 – ELEZIONI DEGLI ORGANI DELL'ACCADEMIA

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, possono partecipare alle elezioni degli organi e delle cariche dell'Accademia.

Le elezioni avverranno secondo le disposizioni previste dal presente statuto e dal relativo regolamento mentre ulteriori precisazioni e/o modalità organizzative potranno essere predisposte con apposita deliberazione del Consiglio dell'Accademia.

ART.13 - ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DELL'ACCADEMIA

L'Accademia opera sul territorio nazionale ed internazionale per mezzo di delegazioni costituite a livello locale; l'istituzione è effettuata con deliberazione del Consiglio dell'Accademia.

Sul territorio nazionale possono ravvisarsi come sedi a livello locale: paesi, capoluoghi di provincia e di regione.

L'autonomia ed il funzionamento delle delegazioni periferiche, nazionali ed internazionali, saranno regolati da un apposito regolamento redatto dal Consiglio dell'Accademia.

Ogni delegazione periferica provvede alla elezione Consiglio di delegazione composto da: il Delegato, il segretario/tesoriere e da tre consiglieri, ogni carica può essere rinnovabile. Le cariche nelle Delegazioni hanno la stessa durata di quelle a livello nazionale, e devono essere rinnovate entro i sei mesi precedenti al rinnovo delle cariche nazionali. Ogni Delegazione locale può dotarsi di un bilancio autonomo.

Il Presidente della Delegazione regionale, eletto tra i delegati locali di quella regione, è garante della politica e della corretta gestione dell'Accademia sul territorio e direttamente soggetto alle direttive ed al controllo degli organi nazionali dell'Accademia.

Tutte le Delegazioni locali sono tenute a presentare annualmente al Presidente della delegazione regionale un programma di attività, un rendiconto delle attività realizzate ed una copia del bilancio consuntivo.

Tutte le Delegazioni, sia italiane che estere, sono tenute a formalizzare con apposite delibere le decisioni adottate e trascriverle su appositi verbali; esse dovranno, altresì, uniformarsi a tutti i principi stabiliti dal presente statuto e dal relativo regolamento di applicazione, compatibilmente con la legislazione del loro paese.

ART. 14 - CARICHE ACCADEMICHE

La carica rivestita dal socio nell'ambito degli organi statutari dell'Accademia è un mandato, non retribuito con obbligo di adempierlo. Il Consiglio dell'Accademia può stabilire rimborsi spese per attività svolte a favore dell'associazione con apposito regolamento.

Per tutti i componenti degli organi statutari sono previsti rimborsi delle spese di viaggio documentate, comprese le indennità chilometriche, nonché di pernottamento entro un limite fissato annualmente e secondo le disponibilità di bilancio.

Le dimissioni dalle cariche sociali dell'Accademia devono essere presentate per iscritto al Consiglio dell'Accademia. Le dimissioni dalle cariche di Consigliere nazionale o componente del Comitato dei garanti, vanno presentate per iscritto al Presidente dell'Accademia ed una volta accettate fanno subentrare nella carica il primo dei non eletti. Si considera dimissionario, di fatto, chi non rinnova la quota associativa.

ART. 15 - COMMISSIONI DI LAVORO

Il Consiglio dell'Accademia potrà dotarsi di apposite commissioni di lavoro, composte di persone scelte tra gli associati, coordinate da un presidente in qualità di responsabile. Le commissioni decadono con il decadere del Consiglio che le ha istituite.

All'inizio della sua attività, così come entro il 30 settembre di ogni anno, il presidente di ciascuna Commissione di lavoro sottoporrà all'approvazione del Consiglio dell'Accademia il programma di lavoro annuale. Nell'ambito di quanto approvato, la Commissione svolgerà la sua attività in maniera autonoma, mettendo in essere ogni iniziativa ritenuta opportuna, con l'obbligo di riferire al Consiglio il risultato finale. In caso di necessità il Presidente o il Consiglio dell'Accademia potranno sottoporre alla Commissione di lavoro competente quesiti specifici o affideranno compiti particolari.

Le Commissioni si riuniscono in via ordinaria in base al programma di lavoro annualmente presentato, o in via straordinaria qualora il responsabile lo ritenga opportuno o su richiesta del Consiglio dell'Accademia. Le convocazioni vengono inviate, a mezzo posta elettronica, con un preavviso di almeno sette giorni, ridotti a tre in caso di urgenza.

Le Commissioni di lavoro hanno la funzione di:

- a) predisporre ed esprimere pareri, relazioni o studi su richiesta del Consiglio dell'Accademia;
- b) collaborare all'organizzazione di manifestazioni, eventi, congressi e concorsi;
- c) contribuire alla diffusione, alla promozione ed alla realizzazione delle finalità statutarie.

ART. 16 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO E GIUDIZIO DISCIPLINARE

La qualifica di socio si perde per morte, dimissioni/recesso, perdita dei diritti civili, mancato pagamento della quota sociale, entro il 31 gennaio, ed esclusione.

L'esclusione dalla qualifica di socio dell'Accademia deve essere deliberata dal Consiglio dell'Accademia nei seguenti casi:

1a) violazione delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Accademia;

2b) svolgimento di attività in contrasto con le finalità dell'Accademia;

3c) perdita dei diritti civili;

4) nonché per qualunque azione od omissione che leda la dignità o il prestigio sia del singolo socio che dell'Accademia.

Le sanzioni disciplinari applicabili dal Consiglio dell'Accademia sono:

- a) ammonizione scritta, cioè richiamo sulla mancanza commessa ed ingiunzione a non più ricadervi;
- b) espulsione dall'Accademia, in tal caso il socio dovrà restituire le insegne e la notizia verrà pubblicata sul sito web dell'Accademia.

Il socio ha diritto di recedere dall'Accademia in caso di dissenso dalle deliberazioni degli organi dell'Accademia, la relativa dichiarazione deve farsi, entro il termine di trenta giorni, mediante lettera raccomandata diretta al Consiglio dell'Accademia, che delibererà entro trenta giorni.

Il provvedimento di esclusione è comunicato con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo; contro di esso, tuttavia, l'associato può ricorrere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Comitato dei garanti che decide in modo definitivo, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

L'esclusione dall'Accademia è invece automatica in caso di accertata morosità del socio nel pagamento della quota associativa annuale.

ART. 17 - ASSUNZIONI DI PERSONALE

L'Accademia può assumere personale, secondo le esigenze, rispettando le normative vigenti in materia.

ART. 18 - BILANCIO

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio dell'Accademia predispose il bilancio, nella forma del rendiconto delle entrate e delle uscite, corredato di una relazione sull'andamento della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Il bilancio e la relazione del Consiglio dell'Accademia vengono messi a disposizione degli associati presso la sede legale dell'Accademia e/o attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Accademia nei quindici giorni che precedono l'Assemblea.

I proventi delle attività svolte dall'Accademia non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dallo statuto.

ART. 19 – LOGO E DIVISA DELL'ACCADEMIA

Il logo dell'Accademia verrà approvato dal Consiglio dell'Accademia e successivamente depositato.

Le divise di accademico, pin, toppe e fregi verranno definiti con apposita deliberazione del Consiglio dell'Accademia che altresì ne disciplinerà l'uso.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie relative all'attività dell'Accademia viene stabilito come Foro competente quello di Roma

ART. 21 – MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modifiche al presente statuto possono essere apportate solo con l'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dall' articolo 8.

ART. 22 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, da qualsiasi causa determinato, il patrimonio che risultasse disponibile dopo le operazioni di liquidazione sarà devoluto a fini di utilità sociale o ad analoghe associazioni.

Repertorio n. Fascicolo n.
Registrato a Roma il